

ANALISI E RIFLESSIONI SULLA FIGURA DI SOCIO DI COOPERTIVA

di Giulio D'Imperio*

Sommario: 1. Premessa. 2. L'incertezza della natura del rapporto di lavoro del socio di cooperativa prima della L. 142/2001. 3. Osservazioni sulla L. 142/2001 e le anomalie non risolte. 4. I requisiti di cui devono essere in possesso i soci di una cooperativa secondo il codice civile. 5. Il socio in prova.

1. Premessa

L'approvazione della L. 142 del 3 aprile 2001¹, avvenuta dopo un iter alquanto travagliato, ha rappresentato il raggiungimento di un traguardo importante per il diritto del lavoro italiano in quanto ha trasformato radicalmente il rapporto instaurato tra il socio di cooperativa e la cooperativa stessa facendo acquisire al socio una doppia identità: quella di socio e quella di lavoratore. In pratica da un lato al socio della cooperativa viene riconosciuto un ruolo partecipativo per quanto attiene le decisioni della vita aziendale, dall'altro gli viene offerta l'opportunità di scegliersi la

tipologia di rapporto di lavoro da intraprendere con la cooperativa stessa.²

Da una analisi attenta e puntuale della L. 142/2001 emergono numerose anomalie che dovrebbero far riflettere il legislatore sull'opportunità o meno di modificare la norma stessa. Altro passaggio importante, riguardo la gestione della cooperativa, è considerare quanto disciplinato dall'articolo 2527 del codice civile non solo in merito ai soggetti che possono diventare soci della cooperativa, ma anche in merito alla possibilità di usufruire o meno del socio in prova che rappresenta una importante novità nell'ambito della disciplina cooperativistica.

* Ricercatore a tempo determinato in Diritto del lavoro, Università degli Studi Guglielmo Marconi.

¹ L'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati della L.141 del 3 aprile 2001 è avvenuta in data 7 marzo 2001, dopo tre anni dalla redazione di un progetto da parte di una apposita commissione di studio presieduta dal Prof. Stefano Zamagni e nominata dal governo Prodi. Occorre però specificare che il testo di legge approvato definitivamente, pur non rispecchiando completamente il testo elaborato dalla commissione, ne rispecchi a i contenuti significativi-

² In merito alla opportunità riservata al socio di cooperativa di potersi scegliere la tipologia del rapporto di lavoro da intraprendere con la stessa cooperativa è interessante quanto dichiarato dopo l'approvazione della L.142/2001 da Andreoni sul sito internet: www.impresasociale.it. In pratica si evidenziava che l'intendimento del legislatore era stato quello di **“porre fine ai sempre più numerosi casi di cooperative spurie e comunque prive di ogni coordinata minima sui compensi erogati sull'organizzazione del lavoro, sul costo contributivo”**.

2. L'incertezza della natura del rapporto di lavoro del socio di cooperativa prima della L.142/2001

Prima della entrata in vigore della L. 142/2001 la configurazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa è risultata essere al centro di un aperto dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale. Analizzando la tesi giurisprudenziale tradizionale, supportata da buona parte della dottrina, si evince che si riteneva che l'attività lavorativa svolta dal soci di cooperativa doveva essere effettuata a fini prettamente istituzionali. Pertanto tale l'attività lavorativa svolta dal socio doveva rientrare nell'ambito di un adempimento del patto sociale riconducibile non solo al rapporto associativo, ma incompatibile con il lavoro subordinato, poiché non poteva esserci una condizione di antagonismo tra il socio e la cooperativa.³

Invece ci sono state alcune pronunce⁴ attraverso le quali si è ritenuto che il rapporto di lavoro svolto dal socio di cooperativa era possibile ascriverlo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, nei casi in cui l'attività svolta dal socio risultava essere estranea all'oggetto sociale della cooperativa, oppure quando il rapporto associativo nascondeva, considerando le effettive modalità con cui veniva svolta la prestazione lavorativa.

Occorre evidenziare che nel corso degli anni, fino all'approvazione definitiva della L. 142/2001, si è verificata una estensione selettiva delle tutele proprie del lavoratore

subordinato al socio di cooperativa, senza che venisse in alcun modo messa in discussione l'autosufficienza del contratto sociale che legittimasse il socio a svolgere attività lavorativa a favore della cooperativa. Sull'argomento si erano avuti due differenti indirizzi: uno da parte della giurisprudenza costituzionale ed una da parte della giurisprudenza di merito. La prima riteneva che l'estensione selettiva al socio di cooperativa di alcuni istituti caratteristici del lavoro subordinato, confermavano l'impossibilità di equiparare tout court il socio lavoratore al lavoratore subordinato.⁵ Accanto a tale interpretazione andava a configurarsi anche l'atteggiamento del legislatore che a seguito dell'approvazione della L.196 del 24 giugno 1997 (Pacchetto Treu), consentiva ai soci lavoratori di cooperativa di beneficiare degli strumenti di garanzia previsti per i lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Invece la giurisprudenza di merito riteneva possibile configurare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la cooperativa, solo quando la prestazione lavorativa svolta fosse del tutto estranea all'oggetto sociale della stessa cooperativa.

Pertanto ritenendo sempre più inadeguato l'oggetto sociale a disciplinare il rapporto di lavoro, veniva considerato il solo rapporto associativo sia che ci ponesse l'obiettivo di far emergere fenomeni di falsa cooperazione sia che si volesse impedire che attraverso la cooperativa si giungesse ad eludere le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato.⁶ Ormai erano maturi i tempi perché fosse approvata una legge che regolamentasse la

³ Marco Biagi – “Un giurista progettuale” a cura di Luigi Montuschi, Michele Tiraboschi, Tiziano Treu-Collana ADAPT- FONDAZIONE “MARCO Biagi” n.1- Giuffrè, Milano.

⁴ Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 12 febbraio 1996; Sentenza di Cassazione n.12777 del 17 novembre 1999; Sentenza di Cassazione n.7046 del 17 luglio 1998; Sentenza di Cassazione n.5095 dell'8 settembre 1998.

⁵ Sentenza Corte Costituzionale n.30 del 12 febbraio 1996

⁶ “Libere riflessioni sul socio lavoratore al tempo della crisi” Massimiliano Maggio – Working Paper n. 6/2016, ADAPT UNIVERSITY PRESS.

figura del socio di cooperativa anche da un punto lavoristico.

3. Osservazioni sulla L. 142/2001 e le anomalie non risolte

La legge 142/2001 sul socio di cooperativa all'articolo 1 comma 3 ha per la prima volta offerto al lavoratore la possibilità di scegliersi il rapporto di lavoro da intraprendere con la cooperativa, provando così a risolvere l'annoso problema relativo alla qualificazione del rapporto di lavoro.⁷ Pertanto l'opportunità riservata al socio di una cooperativa di optare, per un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura è stata vista inizialmente come una vera e propria rivoluzione in campo giuslavoristico⁸. In questo modo si è voluto procedere ad una scissione tra rapporto associativo e quello lavorativo evidenziando l'importanza del socio all'interno della quello lavorativo. A riprova di quanto appena affermato occorre evidenziare che è stato stabilito che se un socio di cooperativa decidesse di recedere

dal rapporto sociale inevitabilmente dovrà recedere anche dal rapporto di lavoro con la cooperativa. In buona sostanza: un socio che non vuole più lavorare con la cooperativa può continuare ad essere socio della stessa; mentre chi decide di non essere più socio della cooperativa perde il posto di lavoro. In alcuni casi è stato ritenuto incompatibile il ruolo di lavoratore soprattutto subordinato con la qualifica di socio di cooperativa.⁹

A seguito di tali circostanze diventa opportuno effettuare alcune puntualizzazioni di carattere pratico che evidenziano come la L. 142/2001 necessita di modifiche¹⁰

Per meglio comprendere tale affermazione è sufficiente riflettere su una prima semplice circostanza, che puntualmente si verifica, legata al comportamento che solitamente un socio pone in essere nel momento in cui diventa creditore della cooperativa qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro che egli stesso ha deciso di intraprendere con la cooperativa. Al verificarsi di tali casistiche difficilmente il socio non pone in essere una azione contro la cooperativa di cui è socio finalizzata al recupero del suo

⁷ Occorre evidenziare come tantissime cooperative non facendo scegliere per iscritto ai propri soci lavoratori la tipologia di rapporto di lavoro che intendono intraprendere con la cooperativa, finiscono con non avere un valido strumento per potersi difendere in fase di contenzioso intrapreso dal socio al fine di vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato.

⁸ Molto interessante a tal proposito è quanto riportato al punto 3.7 "Lavoro in cooperativa" del Libro Bianco sul mercato del lavoro In Italia pubblicato ad ottobre 2001 quando si afferma letteralmente **"Il legislatore, travolgendo una giurisprudenza di legittimità acriticamente arroccata su posizioni formaliste di chiusura, ora ammette che si possa stipulare un contratto di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato od altre tipologie contrattuali entro cui collocare la prestazione di lavoro. Si supera dunque il principio del numerus clausus a favore di una soluzione aperta che quasi arieggia la tradizione contrattuale anglosassone"**.

⁹ Interessante è quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.16281/2004 che ha stabilito che la distinzione tra rapporto di lavoro e quello associativo previsto dall'articolo 1 comma 3 della L.142/2001 non è del tutto corretto nel momento in cui si verifica una effettiva subordinazione da parte del lavoratore. In pratica è ritenuta importante, ai fini della sussistenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui tale rapporto si sviluppa, che il contratto cooperativistico non venga ad essere utilizzato in modo fraudolento oppure simulato.

In buona sostanza la Suprema Corte sembra sostenere che quando viene ad esserci un vincolo di subordinazione non può verificarsi un vincolo associativo.

¹⁰ Trattasi di riflessioni dell'autore dell'articolo dettate anche dall'esperienza professionale accumulata negli anni.

credito. In questo modo di fatto viene meno lo spirito associativo caratteristico della cooperazione, in quanto il socio agendo contro la cooperativa mira a garantire solo i propri interessi entrando in contrasto con la cooperativa che lui come socio dovrebbe difendere. Pertanto per esaltare lo spirito associativo sarebbe stato opportuno che il socio della cooperativa fosse considerato un imprenditore, ed in quanto tale, avrebbe dovuto obbligatoriamente adeguarsi alle necessità della cooperativa senza alla fine scegliere un rapporto di lavoro. Interessante potrebbe essere da parte dell'Inps pensare all'apertura di una sezione previdenziale relativa ai soci di cooperativa così come previsto per gli artigiani, i coltivatori diretti, etc. Inoltre quando la cooperativa dovesse aver bisogno di altri lavoratori esterni avrebbe potuto assumere lavoratori dipendenti.

Altra anomalia che potrebbe scaturire dall'applicazione della L. 142/2001 è quella legata alla composizione dei consigli di amministrazione che possono essere costituiti dai soci della cooperativa a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro scelto. In questo modo rischierebbe di venire meno quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile (lavoro subordinato), poiché un lavoratore subordinato, anche se socio, è legittimato a comminare sanzioni a soci autonomi.

Altro punto che suscita riflessione, in quanto ritenuto anomalo, è quello relativo alla scelta del rapporto di lavoro che rischia di divenire l'ago della bilancia per la vincita o meno delle gare di appalto a cui partecipano molte cooperative. Tale asserzione nasce dal fatto che le cooperative per poter presentare una offerta dovranno tenere conto del costo del lavoro e quindi del personale impiegato, considerando anche le

cooperative sociali hanno la possibilità di annoverare anche soci volontari.

4. I requisiti di cui devono essere in possesso i soci di una cooperativa secondo il codice civile

I requisiti di cui devono essere in possesso i soci di una cooperativa sono desumibili dall'articolo 2527 del codice civile che al comma 1 affida all'atto costitutivo sia i requisiti per l'ammissione a soci di nuove persone sia la procedura che deve essere seguita.

Lo stesso articolo del codice civile al 2° comma stabilisce, in modo inequivocabile, che non può diventare socio di cooperativa chi svolge attività di impresa che risulti essere concorrente a quella svolta dalla cooperativa.

Analizzando questo passaggio è possibile dedurre che chi svolge una attività in proprio con partita iva simile a quella della cooperativa non può divenire socio, in alcun modo. Tale esclusione è categorica, ma non insuperabile.

L'unico modo per rientrare tra i soci rimane sicuramente quello di chiudere la propria partita iva, e quindi cessare la propria attività, per poi chiedere di entrare in cooperativa con la qualifica di socio scegliendo di intraprendere con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

In questo modo la persona interessata sicuramente è in grado di dimostrare di aver interrotto l'attività svolta in proprio affine od identica a quella svolta dalla cooperativa, ostacolo per divenire soci.

Quindi una volta cessata formalmente l'attività svolta in proprio, la persona interessata non ha alcun tipo di ostacolo che gli impedisce di entrare in cooperativa con la qualifica di socio.

5. *Il socio in prova*

La figura del socio in prova in una cooperativa è legittimata dall'articolo 2527 comma 3 del codice civile che impone che tale figura sia prevista dall'atto costitutivo disciplinandone diritti ed obblighi. Esiste un limite quantitativo sia numerico che temporale per i soci in prova che possono essere presi da una cooperativa: non devono essere superiori ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori, e possono rimanere nell'organigramma della cooperativa per un periodo massimo di cinque anni, al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci. Essi devono essere iscritti in una categoria speciale e, non avendo gli stessi diritti degli altri soci di cooperativa, non hanno possibilità di optare per la tipologia del rapporto di lavoro da intraprendere con la cooperativa, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della L. 142/2001.

Questo significa che spetterà alla cooperativa stabilire la tipologia di rapporto di lavoro da instaurare con il socio in prova che non potrà che essere di tipo subordinato, in quanto durante il periodo di prova la cooperativa dovrà provvedere all'inserimento del socio nell'ambito della impresa, provvedendo anche alla sua formazione.¹¹

Importante è soffermarsi su alcune considerazioni di carattere prettamente

operativo. L'articolo 2527 comma 3 sembra prevedere automaticamente il passaggio da socio in prova a socio di cooperativa, per cui sarebbe opportuno che all'interno dello statuto della cooperativa tale passaggio venga opportunamente disciplinato, poiché potrebbero esserci casi in cui dopo il periodo di formazione il giudizio nei confronti del socio in prova potrebbe non essere positivo facendo emergere dubbi che inducono a non far rientrare in cooperativa come socio normale il socio in prova. La verifica potrebbe avvenire prevedendo l'applicazione di meccanismi e procedure che permettano di verificare se esiste la possibilità poter proseguire il rapporto tra l'interessato e la cooperativa prima della scadenza dei cinque anni. Esaminando quanto previsto dal codice civile emerge che l'eventuale interruzione del rapporto tra il socio in prova e cooperativa potrebbe essere ricondotto al procedimento di esclusione del socio. Questo significa che nel redigere lo statuto della cooperativa sarebbe consigliabile prevedere, accanto al meccanismo di verifica per valutare se il socio in prova può rimanere in cooperativa, anche le cause di esclusione qualora la verifica abbia dato esito negativo

L'introduzione della figura del socio in prova per la cooperativa ha una duplice finalità: da un lato favorire il ricambio generazionale all'interno della struttura dall'altro provare ad inserire nuove professionalità che possano essere utili in prospettiva alla cooperativa. Per raggiungere tali risultati diventa importante prevedere una specifica regolamentazione da parte della cooperativa sia per quanto le modalità di selezione che di valutazione finale. Nella regolamentazione del processo di selezione sarebbe opportuno valutare quali possano essere le figure che interessano alla cooperativa in virtù di eventuali progetti di

¹¹ Nella scelta della formula contrattuale più idonea da applicare al socio in prova sicuramente quella più idonea è quella relativa al contratto di apprendistato in tutte e tre le tipologie: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il contratto di apprendistato professionalizzante; il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Una simile scelta è giustificata dal fatto che vengono ad abbinarsi sia finalità per cui una cooperativa sceglie di avere un socio in prova (obbligo formativo) con il periodo massimo di cinque anni di cui una cooperativa può beneficiare di tale figura secondo le disposizioni codicistiche.

sviluppo che si intende porre in essere. Inoltre diventa importante verificare opportunamente le qualità del socio in prova in quanto dopo averlo formato si dovrà mirare a farlo diventare socio effettivo della cooperativa al termine del periodo di prova.

Interessante sarebbe anche riflettere sulla opportunità di inserire la figura del socio in prova in una cooperativa nell'ambito del percorso formativo dell'alternanza scuola lavoro che avrebbe il merito di responsabilizzare il ragazzo, gratificandolo, e dall'altro si riuscirebbe a formare una persona che potrebbe essere un potenziale futuro socio. Altro passaggio

che ritengo molto importante per valutare la possibilità di inserire un socio in prova, al termine del percorso formativo, come socio effettivo nella cooperativa è rendersi conto che la persona abbia recepito la differenza tra socio di cooperativa e dipendente. Tale valutazione è da ritenersi, da un punto di vista pratico, fondamentale per gli equilibri gestionali della cooperativa, poiché se una persona non riesce a comprendere che essere socio della cooperativa significa in qualche modo essere imprenditore della stessa si rischia di generare confusione nei momenti di difficoltà.

Abstract

L'autore redigendo l'articolo in questione ha voluto mettere a frutto una sua approfondita ricerca sul socio di cooperativa, evidenziando come da un lato la L. 142/2001 ha risolto l'annoso problema dell'inquadramento del rapporto di lavoro per il socio di cooperativa, dall'altro la stessa norma presenta ancora anomalie che ad oggi non sono state risolte. Infine è stata evidenziata l'importanza della figura del socio in prova, analizzandone sia la convenienza sia gli aspetti applicativi pratici.

Abstract

The author writing the article in question wanted to put to good use his in-depth research on the cooperative partner, highlighting how on one hand the law no. 142/2001 solved the age-old problem of the employment relationship for the member cooperative, on the other the same rule still presents anomalies that have not been resolved to date. Finally, the importance of the member of the trial was highlighted, analyzing both the convenience and practical application aspects.